



Coni

GIUDICE DI ULTIMA ISTANZA IN MATERIA DI DOPING

così composto :

n°16/07

Avv. Luca Fiorimonte	Vice Presidente
Dott. Luca Amato	Componente
Avv. Silvia Chiappalupi	Componente
Avv. Luigi Di Maio	Componente relatore
Avv. Prof. Luca Marafioti	Componente
Dott. Antonio Marra	Componente
Prof. Marcello Chiarotti	Componente tecnico non votante
Prof. Ercole Brunetti	Componente tecnico non votante
Dr. ssa Diana Bianchedi	Componente tecnico non votante

Decisione

Sul ricorso presentato dalla W.A.D.A.

Aversa

La decisione della Corte Federale d' Appello della Federazione Pugilistica Italiana del 13 settembre 2007

In data 19 novembre 2006 l'atleta Alessandro Balestri tesserato per la Società Pugilistica Galilei, affiliata alla Federazione Pugilistica Italiana, al termine della gara del Campionato Italiano Juniores svoltasi a Grosseto, veniva sottoposto a controllo antidoping. L'analisi dava esito positivo per presenza di "Eurosemide" nel campione biologico dell'atleta. Il Balestri non si avvaleva della facoltà di chiedere le controanalisi.

Il Giudice Sportivo Nazionale in data 5 gennaio 2007 disponeva la sospensione dell'atleta da tutte le gare con decorrenza immediata

La Procura apriva il procedimento di deferimento e convocava l'atleta per il 26 gennaio 2007 per essere sentito in merito alla sua positività al controllo. Nel corso dell'interrogatorio il Balestri, accompagnato dal padre, ammetteva di aver assunto la sera prima della gara una compressa di "Lasix", medicinale che aveva in casa perché utilizzato dalla nonna convivente. Aggiungeva di essere stato consigliato da alcuni amici della palestra, non tesserati, e pur sapendo che si trattava di un medicinale vietato l'aveva assunto per rientrare nei limiti di peso della categoria e poter gareggiare il giorno dopo. Dell'assunzione della compressa non ne aveva parlato né in famiglia né con alcuno della Società di appartenenza e manifestava tutto il suo pentimento ed il dispiacere per la leggerezza compiuta.

La Procura in data 5 febbraio 2007 deferiva il Balestri al Competente Organo Federale della Federazione Pugilistica Italiana per l'applicazione della sospensione da tutte le gare per il periodo di un anno riconoscendogli le attenuanti di cui all'art.10.5.2. sia per la sua minore età, sia per la

**Coni**

CONI e la collaborazione tenuta nei confronti degli inquirenti. Il giudice convocava le parti per l'udienza del 17 aprile 2007. L'atleta si presentava accompagnato dal padre e dal legale di fiducia avv. Adriano Bani il quale si riportava alla memoria nella quale aveva messo in evidenza che la giovane età e la conseguente inesperienza avevano determinato il Balestri ad accogliere il consiglio degli amici ad assumere la compressa di lasix per diminuire di peso. La leggerezza appare ancora più evidente perché il medicinale è stato assunto la sera prima della gara quando è noto che dopo la gara gli atleti possono essere sottoposti al controllo antidoping e quindi è scontato il risultato positivo. E' di tutta evidenza quindi la buona fede dell'atleta che certamente non voleva compiere un illecito sportivo ma solo perdere peso. Chiedeva pertanto di tener conto della piena collaborazione ed infliggergli la sospensione di un anno.

Il giudice con la decisione del 27 aprile 2007 rileva che la violazione contestata è provata dalla piena confessione dell'atleta e dalla mancata richiesta delle contranalisi e quindi sussiste la responsabilità dell'atleta. Tuttavia proprio alla luce della piena collaborazione, della sua giovane età, dell'assunzione di una sostanza non diretta a migliorare la sua prestazione sportiva ma solo a calare di peso, infligge al Balestri la sanzione della squalifica per anni uno in applicazione dell'art. 10.5.2. del Regolamento Antidoping.

La WADA presentava appello avverso la squalifica per anni uno inflitta al Balestri dal Giudice Sportivo Nazionale. La Corte d'Appello Federale con decisione del 13 settembre 2007 evidenziava come il Giudice Unico avesse dato rilievo all'età minore dell'atleta, all'assenza di precedenti, al non aver assunto il medicinale per migliorare la sua prestazione sportiva ed alla correttezza nell'assunzione delle responsabilità.

Secondo la WADA gli elementi rilevati dalla CAF non potevano essere presi in considerazione per dimostrare l'assenza di colpa o negligenza significativa. L'avv. Micheli della Procura evidenziava come la perdita del peso rappresentasse un vantaggio nei confronti di altri atleti. L'avv. Bani della difesa affermava che il calo di peso comportasse un calo di rendimento superiore al vantaggio di combattere in una categoria inferiore.

La CAF aveva rilevato ancora che l'accoglimento della tesi della WADA avrebbe prodotto una rigidità di giudizio ed una applicazione meccanica della normativa perché a giudizio della stessa le situazioni soggettive ed oggettive relative al fatto non avrebbero alcuna rilevanza. Una tale valutazione, continua la CAF, comportava soluzioni inique ed in contrasto con i principi generali del diritto e con lo stesso art. 10.5.2. del Regolamento Antidoping. Con il termine significativo si era voluto richiamare ad una più corretta e giusta considerazione della violazione compiuta, della personalità di chi l'ha compiuta e delle motivazioni per cui lo ha fatto. Giustamente, quindi, il giudice di primo grado ha tenuto in considerazione questi elementi commisurando la sanzione alla gravità del fatto ed alla personalità dell'atleta.

Nel caso in esame, aggiunge, non si giudica un professionista con un lauto guadagno ma un ragazzo che combatte non per denaro ma per pura passione e che messo di fronte alle proprie responsabilità ha riconosciuto la sua colpa e resa ampia confessione. La CAF concludeva affermando che il giudice di primo grado aveva tenuto presenti tutti gli elementi sindacati e l'accoglimento del ricorso della WADA comporterebbe una sanzione spropositata che scoraggerebbe l'atleta dal continuare la sua attività sportiva.

La Corte d'Appello Federale, pertanto, respingeva il ricorso della WADA e confermava la squalifica di anni uno.

La WADA in data 11 ottobre 2007 presentava ricorso a questo Giudice avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Pugilistica Italiana.

La WADA rilevava come il Balestri avesse riconosciuto la validità del prelievo ed il risultato positivo delle analisi e quindi la violazione delle norme antidoping fosse accertata in base all'art. 10.2 delle norme antidoping il periodo di squalifica è di anni due. Rilevava la WADA come questo periodo potrebbe essere ridotto se l'atleta avesse dimostrato di non essere responsabile per propria